



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n. 276, 4 luglio 2007
<b>Massima:</b>	<p>E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposto dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio Statuto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale collaborazione in relazione al silenzio serbato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note «prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796», emesse il 6 aprile 2006, e delle note «prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367», emesse il 15 giugno successivo, del proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito.</p> <p>L'inerzia delle amministrazioni statali a fronte delle istanze loro rivolte non può essere interpretata come un comportamento omissivo concludente volto a negare le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana nella materia dei prelievi tributari rimanendo impregiudicato il diritto della Regione Siciliana di soddisfare, di fronte al giudice comune, le proprie pretese relative alle somme in questione.</p>
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

